

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALDISIO**

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>	
	PAG.	
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	209	GIOIA . . . . . 213, 215
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		BONTADE MARGHERITA . . . . . 213
PRESIDENTE . . . . .	209	BIAGGI FRANCAANTONIO . . . . . 214
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 214
Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1770) . . . . .	210	RIPAMONTI . . . . . 214
PRESIDENTE . . . . .	210, 211, 212	<b>Votazione segreta:</b>
LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	210	PRESIDENTE . . . . .
BUSETTO . . . . .	211	215
ALESSANDRINI . . . . .	211	
CORONA GIACOMO . . . . .	211	
CAMANGI . . . . .	211	
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	211	
BIAGGI FRANCAANTONIO . . . . .	212	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
GIOIA ed altri: Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo. (1470) . . . . .	212	<b>La seduta comincia alle 10,10.</b>
PRESIDENTE . . . . .	212, 213, 214, 215	CIBOTTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
DI LEO, <i>Relatore</i> . . . . .	212	(È approvato).
CAMANGI . . . . .	213, 215	<b>Congedi.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De' Cocci e Marconi.
		<b>Comunicazione del Presidente.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che alla discussione delle proposte di legge nn. 1770 e 1470 all'ordine del giorno dell'odierna seduta, assisteranno, rispettivamente, gli onorevoli Corona Giacomo e Gioia, il quale ultimo come presentatore della proposta stessa.

**Discussione del disegno di legge: Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1770).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane ».

Il disegno di legge ci è stato trasmesso dal Senato, dopo la sua approvazione da parte della competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, avvenuta nella seduta del 19 novembre 1959.

Il relatore, onorevole Lombardi Giovanni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame trova le sue origini in una notevole quantità di cause, controversie e liti sorte fin dalla prima applicazione della legge numero 959 del 1953, che prevede particolari provvidenze per i comuni montani.

Di essa è stata messa in dubbio anche la costituzionalità. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua, le cui opere di presa siano situate nell'ambito dei bacini imbriferi montani — tenuti dall'articolo 1 della legge n. 959 a corrispondere un sovraccanone ai comuni compresi nell'ambito dei bacini — hanno ravvisato, infatti, un contrasto tra l'articolo 23 della Costituzione e il disposto, sempre del medesimo articolo 1, che demanda al Ministero dei lavori pubblici di stabilire il perimetro dei singoli bacini imbriferi montani. La questione sottoposta alla Corte costituzionale, è stata da questa definita con sentenza del luglio 1957, che dichiara non fondata la questione stessa.

Altro oggetto di discussione è stato ed è tuttora se il sovraccanone sia, o meno, applicabile alle derivazioni non gravate dall'onere di cui all'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle utilizzazioni delle acque pubbliche.

Altra questione importante è se questo sovraccanone si riferisce anche a quelle concessioni anteriori al decreto luogotenenziale del 1916, e se questo sovraccanone è dovuto anche da parte dei concessionari le cui concessioni sono esentate a termine o in perpetuo; cioè, se il sovraccanone sia, o meno, legato al canone.

Tutte queste questioni hanno determinato una specie di remora al pagamento dei sovra-

canoni. Di qui l'interessamento dell'Unione dei comuni montani e dello stesso Governo, con la conseguente presentazione del disegno di legge in esame.

Le norme in esso contenute sono interpretative e non innovative; il che significa che esse sono retroattive, con efficacia dalla data di entrata in vigore della legge cui si riferiscono, cioè dal 14 gennaio 1954, dirimendo così tutte le questioni sorte in sede di applicazione della legge stessa.

Il disegno di legge, sostanzialmente, dà l'interpretazione autentica dei commi ottavo e nono dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Il predetto comma ottavo dice:

« I concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovraccanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione ».

La prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge parla di opere di presa o di prima presa e di impianti a catena o in serie. Il significato di queste espressioni che vengono dalla tecnica, sarebbe il seguente: una grande derivazione, prima di restituire l'acqua all'alveo originario, può a sua volta essere legata ad un'altra successiva derivazione, e per tutte ci può essere un'unica restituzione. Ora la norma vuol affermare che se la prima presa è nel bacino imbrifero montano, tutto il seguito di derivazioni in serie è legato alla prima; e questo mi pare ovvio per la stessa natura del sistema.

Passando al secondo comma, e da dire che il citato articolo 52 del testo unico prevede la riserva a favore dei comuni rivieraschi di un decimo dell'energia riservata dalla portata minima continua, anche se regolata. Questa norma, in pratica, è rimasta senza effetti in quanto i comuni si sono trovati nell'impossibilità, per motivi finanziari e per carenza di attrezzature tecniche, di trasformare e di trasportare l'energia dove ce ne fosse bisogno. Per porre riparo a questo inconveniente ecco la legge del 1953 che opera, non solo in quei casi in cui la legge precedente non ha funzionato, ma anche in quelli in cui ha funzionato parzialmente.

È da mettere in risalto l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 1, là dove si afferma che il sovracanone è dovuto « anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale ». Come si vede la *mens legis* della legge n. 959 vuole che l'imposizione del sovracanone si riferisca a tutte, indistintamente, le grandi derivazioni per produzione di forza motrice.

Il comma nono dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 — a cui si riferisce l'articolo 2 del disegno di legge — dice:

« Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;

c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracannoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva ».

Circa la portata dell'articolo 2 del progetto di legge, ritengo, che la semplicità e chiarezza della norma mi esonerino da ogni illu-  
strazione.

Non mi rimane, quindi, che invitare gli onorevoli colleghi ad approvare rapidamente il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BUSETTO.** Noi esprimiamo la nostra soddisfazione per l'approvazione, da parte della competente Commissione del Senato, di questo disegno di legge, che corrisponde alle aspettative dei comuni montani, che assorbe tutte le proposte di legge presentate sull'argomento dai vari gruppi politici e che traduce, infine, in pratica il desiderio espresso in diversi ordini del giorno presentati nel corso della discussione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La nostra soddisfazione si riferisce soprattutto al fatto che, con l'approvazione di questo disegno di legge, finalmente si chiude una annosa e travagliata questione e si dà la possibilità a tutta una serie di comuni di entrare

finalmente in possesso di somme che ammon-  
tano a diversi miliardi di lire. Per questi comuni, si tratta, infatti, di incassare ben 15 miliardi oppure avere, in cambio, l'energia elettrica necessaria per lo sviluppo economico, sociale ed industriale delle zone interessate.

Per tutti questi motivi noi approviamo incondizionatamente questo disegno di legge.

**ALESSANDRINI.** Esprimo il compiacimento mio personale e quello di tutto il mio gruppo per ciò che, speriamo, sia la fine di sei anni di incresciose vertenze. Noi speriamo che questa legge, che chiarisce lo spirito e la lettera dei commi ottavo e nono dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1953, n. 959, metta fine a tutte le controversie e metta a disposizione dei bacini imbriferi le somme necessarie per risolvere il problema della bonifica montana.

**CORONA GIACOMO.** In occasione dell'approvazione di questo provvedimento mi è gradito rivolgere un ringraziamento, a nome personale ed anche della parte che rappresento, innanzitutto, al Presidente Aldisio che diede l'impostazione, all'epoca in cui egli era Ministro, ai due commi. Un ringraziamento vada anche all'onorevole Camangi, che a quell'epoca era Sottosegretario, per la fattiva collaborazione data all'impostazione ed alla soluzione di questo annoso problema.

**CAMANGI.** Mi associo alle considerazioni espresse dai colleghi di tutte le parti politiche ed aggiungo una considerazione che, certamente non vuole essere una rivendicazione di un merito o di una priorità. Voglio soltanto ricordare a tutti i colleghi che, quando si discusse questo provvedimento per la prima volta, fui io a chiedere che si chiarissero meglio alcuni punti. Purtroppo, la mia pignoleria non trovò accoglimento.

Tanto sono spinto a dire perché se ne possa trarre un insegnamento per il futuro. Quando sono in discussione problemi di questa natura, io ritengo che sia preferibile perdere un po' di tempo per approfondire l'argomento, anziché procedere ad un esame superficiale che può portare a conseguenze imponderabili.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**PECORARO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Esprimo, innanzitutto, il ringraziamento e l'apprezzamento del Governo per la chiara esposizione fatta dal relatore, nonché per i consensi espressi dai colleghi Busetto, Alessandrini, Corona e Camangi.

Ringrazio, inoltre, tutta la Commissione che, a quanto pare, approverà all'unanimità questo provvedimento.

Il Governo desidera associarsi al ricordo fatto dall'onorevole Corona nei confronti del Presidente della Commissione e dell'onorevole Camangi che hanno promosso l'attuazione di questa legge.

Mi dichiaro infine lieto che i comuni montani possano godere delle provvidenze stabilite con questa legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il comma ottavo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:

« Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.

Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale ».

**BIAGGI FRANCAANTONIO.** Gli impianti a catena e quelli di serie sono la medesima cosa. Non è il caso di proporre un emendamento, ma è necessario affermare che non vi è differenza alcuna, proprio in virtù di quella chiarezza e di quella precisione cui si appellava poco fa l'onorevole Camangi.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il comma nono dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:

« Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell'annualità del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone

demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto.

Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente alla utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso.

Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della prima annualità immediatamente successiva ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri: Completamento dei lavori previsti per la circoscrizione ferroviaria di Palermo (1470).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Gioia ed altri: « Completamento dei lavori previsti per la circoscrizione ferroviaria di Palermo ». La proposta di legge ha ottenuto la dichiarazione di urgenza.

Il Relatore, onorevole Di Leo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**DI LEO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 1470 che concerne il completamento dei lavori previsti per la circoscrizione ferroviaria di Palermo, pone in rilievo uno dei più gravi ed annosi problemi che affliggono la capitale della Sicilia, la quale vede ancor oggi ostacolato il traffico cittadino da numerosi passaggi a livello (circa 13), che certamente non favoriscono il sano sviluppo urbanistico della città.

Per iniziativa di autorevoli colleghi viene sottoposta oggi al nostro esame — ed io penso anche alla nostra approvazione — la soluzione di questo annoso problema.

Devo ricordare che già nel 1955 la VII Commissione del Senato, nella rappresentanza di tutti i partiti, votò all'unanimità, dopo un'ampia valutazione dei caratteri della generale crisi urbanistica ed economica della città di Palermo, la necessità di un intervento dello Stato per risolvere il problema e anche la Giunta consultiva per il Mezzogiorno espresse parere nettamente favorevole in proposito.

Del resto, gli organi ministeriali ed i competenti organi tecnici, già nel 1930, si preoccuparono della soluzione di questo problema, dividendo il progetto in due tronchi e dando anche l'avvio ai lavori. Infatti i lavori di costruzione del primo tronco vennero iniziati nel 1932 e completati nel 1955 — cioè dopo 23 anni — con una spesa di 816 milioni.

Ora, non occorre davvero essere degli urbanisti per valutare i danni che, allo sviluppo di una grande città, possono derivare dall'esistenza, entro il suo perimetro, di una strada ferrata, nonché dei pericoli e degli intralci derivanti alla circolazione stradale dall'esistenza dei numerosi passaggi a livello che interrompono strade cittadine ad intenso traffico.

La realizzazione della prima parte del nuovo tronco ha certamente rappresentato un risultato considerevole. Ma occorre, ora, risolvere completamente il problema — divenuto indilazionabile — con la ultimazione dei lavori del secondo tronco che renderanno pienamente funzionale anche il lavoro già eseguito.

Essendo stato risolto in linea tecnica fin dal lontano 1932, il problema è ormai solamente finanziario. D'altra parte, sarebbe un grave errore procrastinare ancora la ultimazione dei lavori; senza dire che è ormai invalsa in tutti gli uffici tecnici la regola di dare la priorità al completamento delle opere iniziate.

Il Ministero dei Lavori pubblici, con gli esigui mezzi a sua disposizione per la costruzione di nuove opere ferroviarie, non può provvedere annualmente che a finanziare piccoli lotti di lavori, onde è possibile che passino ancora molti anni prima che l'opera di cui ci occupiamo possa essere definitivamente completata.

Di qui la proposta di legge attualmente al nostro esame, che mira ad assicurare i necessari mezzi finanziari perché l'opera possa essere realizzata entro un ragionevole lasso di tempo. La proposta di legge accenna infatti alla sua definitiva ultimazione entro il 1962.

Su questo termine io mi permetterei, poi, di sottoporre alla Commissione una modifica, ritenendo che non è possibile in due esercizi (1960-61 e 1961-62), data la natura dei lavori, spendere tre miliardi e seicento milioni, così come prevede, invece, l'articolo 1.

La mia proposta, quindi, tende a ripartire i 3600 milioni in tre esercizi, in ragione di 1200 milioni per ciascuno degli esercizi 1960-61, 1961-62 e 1962-63.

L'articolo 2, dal canto suo, prevede la copertura degli oneri inerenti all'esercizio in corso, mediante una riduzione dello stanziamento del Capitolo 143 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, mentre per gli esercizi successivi si provvederebbe in sede di compilazione del relativo bilancio.

La proposta di legge, come ho già detto, risponde ad una indifferibile necessità della città di Palermo. Per questo ne raccomando, con convinzione, l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CAMANGI.** Nella relazione che accompagna il progetto è detto che sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio in corso, è riservata, per questi lavori, la somma di 105 milioni.

Ora io mi domando se questa cifra è compresa nella spesa di 200 milioni prevista per tale esercizio dall'articolo 1 della proposta di legge, perché allora dovremmo autorizzare soltanto la maggiore spesa, per la differenza di 95 milioni.

**GIOIA.** I 105 milioni, in effetti, ancora non sono stati stanziati. Il Ministro ha dato assicurazioni che avrebbe provveduto in questo senso; ma tutto si riduce a questa assicurazione, senza che esista, nel bilancio, una voce esplicita.

**CAMANGI.** Un'altra osservazione. Vale proprio la pena autorizzare 200 milioni per questo esercizio — che ormai volge al termine — e varare, quindi, tutta la serie di complicazioni contabili inerenti? La ragione mi pare evidente. Se questa proposta diventerà legge, non lo sarà, nella migliore delle ipotesi, che verso la fine del prossimo gennaio, cioè a 5 soli mesi dalla scadenza dell'esercizio; altre settimane passeranno fra promulgazione, iscrizione, variazioni di bilancio; ulteriore tempo sarà necessario per l'approvazione dei progetti, per i bandi di concorso e per l'espletamento delle gare. Sicché possiamo dire con certezza assoluta che si arriverà a giugno senza che il Ministero abbia, comunque, necessità di iniziare dei pagamenti. Vale allora la pena di stanziare 200 milioni per trovarceli nei residui passivi alla fine dell'esercizio. Credo insomma che non si pregiudicherebbe la situazione, iniziando gli stanziamenti dal prossimo esercizio.

**BONTADE MARGHERITA.** Mi permetto fare una domanda: perché la spesa viene accollata soltanto al Ministero dei lavori pubblici, quando la esecuzione di alcune opere, come ad esempio gli impianti di segnalazione, è di competenza del Ministero dei trasporti?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Uno degli appunti che di solito viene rivolto ai criteri seguiti in Italia nelle costruzioni ferroviarie è quello di dipendere troppo per le stazioni. In Francia, in Germania, in Inghilterra le stazioni sono funzionali, ma non monumentali. Una stazione tipo quella di Milano è inconcepibile in quei paesi! Non sono contrario a che si spenda 1 miliardo e 400 milioni per la città di Palermo (dove peraltro non sono mai venuti), però voglio augurarmi che il Ministero abbia tenuto conto del criterio di economicità nel costruire la stazione di Palermo!

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Biaggi Francantonio, male che non sia stato a Palermo perché altrimenti avrebbe potuto vedere anche la stazione di Palermo, che è nuova ed è già stata costruita! Il problema affrontato dalla proposta di legge in esame concerne la linea di circonvallazione!

BIAGGI FRANCAANTONIO. Il mio rilievo vale solo per le stazioni ferroviarie.

RIPAMONTI. Mentre mi dichiaro favorevole al provvedimento, ricordo che esiste un impegno da parte nostra di procedere al coordinamento dei programmi dei trasporti, voglio dire, ad una pianificazione dei trasporti ferroviari, marittimi, fluviali ed aerei in tutto il territorio nazionale.

In secondo luogo, devo dire che è necessario fare qualche osservazione circa il sistema di copertura del provvedimento che stiamo esaminando. Mi pare che noi copriamo la spesa di questo esercizio, ma non indichiamo quella per i prossimi, a norma dell'articolo 81 della Costituzione. È logico che il Ministero, nel predisporre il bilancio di previsione per il prossimo esercizio, debba richiedere al Tesoro un maggiore stanziamento per coprire questo impegno, evitando di stornare somme da altri capitoli che si riferiscono evidentemente ad altri impegni. Quando si assumono impegni di spesa per esercizi futuri essi, a mio avviso, devono essere finanziati non attraverso la riduzione degli altri capitoli, ma attraverso l'incremento globale del settore dei lavori pubblici. Se così non dovesse essere, vedremmo incrementato il capitolo 143 e, magari, ridotti altri capitoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Rispondo, innanzitutto, all'osservazione fatta dall'onorevole Camangi circa l'opportunità di trasferire lo stanziamento

anche dei 200 milioni al prossimo bilancio.

In effetti, i 200 milioni per l'esercizio in corso sono già stati reperiti nell'ambito dei fondi a disposizione del Ministero.

Circa l'osservazione fatta dall'onorevole Bontade Margherita che si riferisce alla opportunità, o possibilità, che il Ministero dei trasporti affronti una parte delle opere che si devono fare, devo rispondere che il grosso di esse viene affrontato dal Ministero dei lavori pubblici, ma che quest'ultimo, per la parte riguardante l'Amministrazione ferroviaria, prenderà gli opportuni accordi con quello dei trasporti.

Per quanto riguarda le affermazioni fatte dall'onorevole Biaggi Francantonio, devo rispondere che, la stazione che occorrerà costruire in via Notarbartolo è esclusivamente in funzione della circonvallazione; cioè, la nuova stazione è necessaria ai fini di determinati raccordi e smistamenti della linea ferrata che sta per sorgere ed anche della diramazione per Trapani.

Per quanto riguarda le affermazioni fatte dall'onorevole Ripamonti a proposito della pianificazione generale dei trasporti, devo dire che, per quanto il mio Ministero ne abbia tutta la buona volontà, non è tuttavia sua esclusiva competenza venire incontro a questa richiesta. Anzi, in fondo, il mio Ministero ha una funzione meramente esecutiva. Comunque, non sarà certamente il Ministero dei lavori pubblici a sottrarsi alla richiesta.

Circa l'osservazione della copertura, assicuro l'onorevole Ripamonti che terreno conto di questa sua preoccupazione. L'incremento del capitolo relativo alla costruzione della linea di circonvallazione nella zona di Palermo non sacrificherà altri capitoli!

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario non ha risposto, se non erro, alla proposta di ripartire in tre, anziché in due esercizi, gli stanziamenti successivi ai primi 200 milioni.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Da parte del Governo non esiste nessuna difficoltà. Se mai, essa è una maniera per agevolarci, in quanto l'onere graverà di meno sui singoli esercizi.

DI PASQUALE. Il Gruppo comunista è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Per il completamento dei lavori previsti dal progetto per la linea di circonvallazione ferroviaria di Palermo, approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, la somma

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio 1959-60 e di lire 1.800.000.000 in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62 ».

Onorevole Camangi, insiste nella proposta di spostare l'inizio degli stanziamenti all'esercizio prossimo ?

CAMANGI. Non insisto. Desidero, però, che rimanga agli atti quanto ho detto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal relatore:

« *Sostituire le parole:* e di lire 1.800.000.000, in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62, *con le seguenti altre:* e di lire 1.200.000.000 in ciascuno degli esercizi 1960-61, 1961-62 e 1962-1963 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« Per il completamento dei lavori previsti dal progetto per la linea di circoscrizione ferroviaria di Palermo, approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio 1959-60 e di lire 1.200.000.000 in ciascuno degli esercizi 1960-61, 1961-62 e 1962-63 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« È ridotta di lire 200.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed, in corrispondenza, è ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo n. 143 dello stato di previsione medesimo del detto esercizio.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta al precedente comma ».

GIOIA. La tipografia è incorsa in una omissione nella quarta riga, dopo le parole: « ...spesa del Ministero dei lavori pubblici... » devono essere inserite le altre: « ...per l'esercizio 1959-60 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo

in votazione l'articolo 2, con la integrazione prospettata dall'onorevole Gioia.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1770):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e della seguente proposta di legge:

GIOIA ed altri: « Completamento dei lavori previsti per la circoscrizione ferroviaria di Palermo » (1470):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Baroni, Beccastrini Ezio, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bianchi Gerardo, Bontade Margherita, Bottonelli, Busetto, Buzzetti Primo, Camangi, Cavazzini, Cianca, Cibotto, De Capua, De Pasquale, Di Leo, Di Nardo, Giorgi. Lombardi Giovanni, Martina Michele, Misefari, Orlandi, Ripamonti, Sarti, Terranova, Venturini e Viviani Arturo.

Sono in congedo:

De' Cocci e Marconi.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI